

Inps: pubblicate on line le circolari operative per l'attuazione di alcune misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese previste dal Decreto "Cura Italia"

Con le circolari [44/2020](#), [45/2020](#) e [47/2020](#), l'Inps fornisce agli utenti il quadro dei requisiti necessari e delle modalità di accesso alle misure di sostegno contenute nel [Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 \(Decreto Cura Italia\)](#).

La [circolare 47/2020](#) prevede l'accesso semplificato per le aziende al trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni (CIGO), all'Assegno Ordinario e alla Cassa integrazione in deroga, con causale "*COVID 19 nazionale*". Per la CIGO e l'assegno ordinario non sarà necessario dimostrare la non imputabilità e la temporaneità dell'evento né comunicare la data di ripresa della normale attività. Per la concessione della CIGO e l'ammissione all'assegno ordinario non sarà richiesta alcuna relazione tecnica e, per l'assegno ordinario, non sarà necessario compilare la scheda causale.

La **CIGO e l'Assegno ordinario** potranno avere durata massima di 9 settimane per periodi che vanno dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. I lavoratori per i quali si chiede la prestazione devono essere già dipendenti dell'azienda alla data del 23 febbraio 2020.

È possibile il pagamento secondo le usuali modalità: in caso

di pagamento diretto della prestazione, non è richiesta alcuna motivazione specifica.

Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione, è previsto che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di **Cassa integrazione salariale in deroga**, per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro e per la durata massima di nove settimane.

Per le aziende plurilocalizzate che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione e che hanno unità produttive ubicate in cinque o più Regioni, la domanda di cassa integrazione in deroga deve essere autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La [circolare 45/2020](#), poi, fornisce le istruzioni operative per la richiesta all'Inps del **congedo COVID 19**, di quindici giorni riconosciuto ai genitori per il periodo di chiusura delle scuole, da parte dei lavoratori dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi. I lavoratori dipendenti del settore pubblico, invece, potranno fruire del congedo presentando domanda direttamente alla propria Amministrazione di appartenenza.

Per coloro che assistono un familiare disabile e per i lavoratori affetti da disabilità, la circolare n. 45/2020 disciplina anche le modalità di incremento delle giornate di permesso retribuito previste dalla legge 104/1992. Infatti, il Decreto aggiunge, alle 3 già normalmente riconosciute dalla legge, ulteriori 12 giornate di permesso retribuito, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

In alternativa alla richiesta di congedo COVID19, secondo quanto previsto dal Decreto "*Cura Italia*", la [circolare 44/2020](#) contiene indicazioni per il riconoscimento ai genitori del *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-*

sitting.

Il *bonus* può essere richiesto dai lavoratori del settore privato, dagli iscritti alla Gestione Separata e dai lavoratori autonomi e può arrivare fino a 600 euro.

Lo stesso beneficio è previsto anche per i lavoratori pubblici impegnati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia medica, operatori sociosanitari) e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, nella misura massima di 1000 euro.

Il *bonus* potrà essere erogato tramite il Libretto Famiglia.

La domanda per ottenere il *bonus* potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:

- **online**, utilizzando l'apposito servizio telematico "*Bonus servizi di baby-sitting*" disponibile nella sezione "*Servizi online*" > "*Servizi per il cittadino*" > "*Domanda di prestazioni a sostegno del reddito*". La domanda di *Bonus babysitting* può essere fatta anche con SPID, CIE, CNS;
- tramite il **Contact center integrato**, chiamando il **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o numero **164.164** (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- tramite i **Patronati**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. (*Così, comunicato stampa Inps del 30 marzo 2020*)

[Link al testo della Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020](#), con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga –

Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 18/2020 – Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 18/2020 – Disciplina dell'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS) – Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige – Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole – Cassa integrazione in deroga – Istruzioni operative e modalità di pagamento – Disciplina sulla cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate – Adempimenti contributivi – Artt. 19, 20, 21 e 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. *“Cura Italia”*